



Contrasto della povertà A.C. 3594

Dossier n° 120 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
8 giugno 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3594
Titolo:	Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite
Iscrizione nel programma dell'Assemblea:	Sì

Contenuto

Il disegno di legge delega ([A.C. 3594](#)), collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016, si compone di un unico articolo, suddiviso in nove commi.

L'intervento di delega intende ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i principi dell'universalismo selettivo. A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della delega, uno o più decreti legislativi recanti:

a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale. La misura di contrasto alla povertà, come indicato nella legge di stabilità 2016, si intende quale estensione della Carta acquisti sperimentale, ora stabilmente definita Sostegno per l'inclusione attiva - SIA, basata sul principio dell'inclusione attiva, attuato prevedendo per i beneficiari la predisposizione di un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa sostenuto dall'offerta di servizi alla persona. Nella definizione dei percorsi di attivazione mediante progetti personalizzati si prevede, ove compatibile, l'utilizzo delle risorse afferenti ai Fondi strutturali europei. La platea dei beneficiari e l'accesso selettivo alle prestazioni è regolato dalla sola condizione economica, misurata a tal fine dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Solo laddove la natura delle prestazioni lo renda necessario, potranno essere previsti accanto all'ISEE ulteriori criteri volti a identificare specifiche platee di beneficiari, eventualmente ridefinendo l'ISEE per quelle determinate prestazioni;

b) la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, inclusi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

c) il riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali.

A norma del comma 5, sugli schemi di decreto legislativo si pronunciano le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, il termine stesso è prorogato di tre mesi.

Il comma 7 delega il Governo all'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi.

Il comma 8 fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale.

Il comma 9 dispone l'immediata entrata in vigore della legge e dei decreti legislativi previsti, derogando implicitamente ai quindici giorni di *vacatio legis* ordinariamente previsto dall'articolo 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge – collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016 – è corredato sia della relazione per l'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione per l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR). È sottoposto all'esame del Comitato per la legislazione a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 6 del regolamento della Camera, in quanto formulato in termini di delega al Governo.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge, che si compone di un articolo unico, reca un contenuto puntuale e corrispondente al titolo, in quanto delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di contrasto alla povertà, di razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, nonché di riordino del sistema degli interventi e dei servizi sociali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Come specificato nel paragrafo relativo ai principi e criteri direttivi della disposizione di delega, al **comma 2**, le **lettere a), c), e d)** dettano disposizioni immediatamente applicabili, che fanno sistema con l'articolo 1, commi 386 e 387, della legge n. 208 del 2015 e *che potrebbero quindi essere riformulate in termini di novella*.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di delega

Principi e criteri direttivi

L'unico articolo del disegno di legge individua, al comma 1, tre distinti oggetti della delega; i commi 2, 3 e 4 dettano i principi e criteri direttivi per ciascuno di tali oggetti, riguardo ai quali possono svolgersi le seguenti considerazioni:

taluni principi e criteri direttivi appaiono già definiti e non sembrano necessitare di ulteriori specificazioni, risultando immediatamente applicabili. A titolo esemplificativo, si segnalano: al **comma 2**, riguardante l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, le **lettere a), c), e d)**, che fanno sistema con l'articolo 1, commi 386 e 387, della legge n. 208 del 2015; al **comma 3**, sul sistema degli interventi e dei servizi sociali, le **lettere b) ed e)**;

*andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio il principio e criterio direttivo contenuto al **comma 3, lettera a)**, relativo alla razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi, anche alla luce della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione AIR, dove vengono esplicitate le principali prestazioni che si intendono razionalizzare.*

Procedura

Per il computo dei termini per l'esercizio della delega, l'**articolo 1, comma 5, terzo periodo** stabilisce che, se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega, fissato dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi, secondo un meccanismo che non permette di individuare in modo univoco il termine per l'esercizio della delega.

A tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla «tecnica dello scorrimento» e che, in recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini univoci entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega".

Formulazione del testo

Il **comma 7** dispone che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1", utilizzando dunque una *formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva e che andrebbe sostituito con un termine certo, che per esempio potrebbe essere individuato sommando il termine ultimo per l'esercizio della delega principale ed il termine fissato per la delega integrativa e correttiva (6 mesi + 12)*.